

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

NOTE DI DOTTRINA

F. PASQUERA, G. SCARPELLO, C. LA FARINA:
Le nuove norme del processo civile.

Di tutte le pubblicazioni (e sono già numerose) finora comparse a commento o trattazione delle nuove norme modificative del Codice di rito civile L. 14 luglio 1950, n. 581 e D. P. 17 ottobre 1950, n. 857), questa è certamente una delle più pregevoli e, soprattutto una delle più utili in questa fase di prima applicazione delle norme stesse. Infatti, i suoi autori sono, non solo per la loro qualità di Magistrati, appartenenti alla Suprema Corte, ma anche per la loro qualità di attivi collaboratori nella formulazione della legge di riforma, tra i più qualificati a chiarire, in quella forma che appare finora la più adeguata del commento articolo per articolo, la portata effettiva della riforma e metterne in luce gli aspetti più notevoli, che potrebbero restare forse ignorati a chi non ha vissuto il lungo travaglio della preparazione legislativa della riforma stessa.

Gli autori si sono serviti per il loro commento, delle varie relazioni alla Camera, al Senato e al Presidente della Repubblica, e la scelta dei brani di queste relazioni per i singoli articoli si rivela particolarmente felice. Ma quelle che sono più pregevoli sono le note (scritte in caratteri più minuti), nelle quali sono contenute le osservazioni originali degli Autori, tanto più preziose quanto più sono sobrie e scevre di ogni inutile impaccio dottrinale.

Ciò premesso ci sembra particolarmente opportuna l'occasione della recensione di questo libro, per indicare, qui di seguito, quei criteri di orientamento in relazione alle nuove norme che sono specialmente importanti per il nostro lavoro giudiziario, sì che essi possano servire come direttive di massima per questa prima fase di applicazione della riforma.

La modificazione radicale che le nuove norme introducono nel nostro sistema di rito civile è il ripristino della citazione ad udienza fissa, che non è certamente il ritorno puro e semplice al

sistema vigente prima del Codice del 1942, ma è un contemperamento tra i due sistemi, per lo meno sotto questo aspetto.

Secondo le norme di modifica, il convenuto (ci interessiamo particolarmente di questo, perchè è la posizione che più spesso assume l'Amministrazione) può costituirsi, oltre che cinque giorni almeno prima dell'udienza di comparizione (e in questo caso il rapporto processuale viene regolarmente costituito e può procedersi anche in contumacia dell'attore) anche all'udienza di comparizione medesima, sempre che, per altro, l'attore si sia costituito in termine, perchè se ciò non è avvenuto, il rapporto processuale non si costituisce, salva la possibilità della riassunzione avanti lo stesso giudice entro il termine di un anno (art. 307 modificato dell'art. 31).

Per quanto riguarda la prima udienza di comparizione, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto avveniva secondo le norme del Codice del 1942, per il quale la prima udienza di comparizione poteva essere fissata a notevole distanza dalla citazione e dalla costituzione dell'attore, secondo le nuove norme la prima udienza di comparizione è indicata nello stesso atto di citazione, e deve ritenersi che essa sarà stabilita dall'attore normalmente in base alla stretta osservanza dei soli termini minimi previsti dall'art. 163-bis. Si pone così, con maggiore urgenza, la questione della possibilità di avere in tempo dalle Amministrazioni gli atti e documenti della difesa in giudizio. Ma, se tale esigenza deve essere fatta presente agli organi dell'Amministrazione attiva, in modo che la apprezzino in tutta la sua importanza, non può non rilevarsi che quei ritardi nella trasmissione degli atti e dei documenti che saranno determinati da ovvie circostanze attinenti al modo secondo il quale si svolge l'attività amministrativa, non potranno mai avere sulla difesa giudiziale degli interessi dello Stato effetti dannosi. Infatti, come col Codice del 1942, anche in presenza del disposto più rigoroso dell'art. 184, non si era mai dubitato del carattere di «gravi motivi» delle ragioni di ritardo nella produzione di documenti e nella proposizione di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova che derivavano

da esigenze del funzionamento della organizzazione amministrativa, tanto meno potrà parlarsi di preclusione con le nuove norme, data la modifica radicale che l'art. 17 ha apportato all'art. 184. Invero, secondo la nuova formula di quell'articolo, la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, la produzione di nuovi documenti, la richiesta di nuovi mezzi di prova e la proposizione di nuove eccezioni è ammessa durante tutto il corso del giudizio, fino alla rimessione della causa al Collegio.

A proposito di questo articolo riteniamo opportuno formulare due osservazioni, che sono sinteticamente ma chiaramente esposte a pag. 38 del libro, si tratta, cioè, dei limiti entro i quali è ammessa la « modificazione » della domanda nel corso del giudizio, e della indicazione di quelle eccezioni la cui proposizione deve intendersi preclusa dopo la prima udienza. Riteniamo di concordare completamente con le osservazioni dei tre autori e richiamiamo su di esse la particolare attenzione. Richiamiamo, altresì, l'attenzione sulla necessità di provvedere sempre alla costituzione in giudizio, anche se questa dev'essere puramente formale per mancanza di tempestiva trasmissione di documenti ed atti, per non incorrere nella contumacia la quale, malgrado la modifica dell'art. 294, ha ancora conseguenze particolarmente spiacevoli.

Un'altra modificazione di fondo è stata portata dalla nuova legge al sistema probatorio.

Per quanto riguarda l'ammissione alle prove, infatti, il Giudice istruttore può seguire vari metodi:

1) pronunciare ordinanza ammissiva della prova su accordo delle parti (ove si tratti di materie delle quali le parti possano disporre). In tal caso, le ordinanze relative non sono modificabili nè revocabili dallo stesso giudice, salvo che non vi sia l'accordo delle parti anche sulla revoca o sulla modifica;

2) ammettere la prova con ordinanza, senza l'accordo delle parti. In tal caso questa ordinanza è perfettamente revocabile o modificabile dal Giudice od anche dal Collegio (art. 17 p. p.). Le ordinanze stesse possono altresì essere impugnate direttamente ed immediatamente con reclamo al Collegio, il quale decide sul reclamo stesso con ordinanza (art. 178). In caso di reclamo l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa salvo che il giudice istruttore non l'abbia dichiarata provvisoriamente esecutiva;

3) rimettere direttamente le parti al Collegio per far decidere da questo sulla ammissibilità o rilevanza dei mezzi di prova proposti (articolo 187).

Può dirsi, basandosi sull'esperienza fatta col codice precedente, che sarà quest'ultimo il metodo normalmente seguito dai giudici istruttori in caso di opposizione di una delle parti alla richiesta di mezzi di prova avanzata dall'altro. Generalmente, cioè, si preferirà provocare la decisione del Collegio, piuttosto che procedere ad una istruzione, la quale, per decisione succes-

siva potrà, poi, essere riconosciuta perfettamente inutile.

Comunque, poichè in genere nelle cause che riguardano l'Amministrazione la questione della ammissibilità o della rilevanza delle prove proposte, specie quando si tratta di prove non scritte, sorge molto spesso, occorrerà essere particolarmente attenti alle eventuali decisioni ammissive pronunziate dal giudice istruttore, perchè, se è vero che il reclamo al Collegio non è indispensabile per ottenere la revoca dell'ordinanza ammissiva di prova, quando la causa sia rimessa al Collegio per la decisione definitiva di merito, è vero pure che il mancato reclamo non potrà mancare di influire sfavorevolmente sulla decisione di revoca che si chiedesse al Collegio stesso in sede di merito.

Pertanto, in linea generale, ove siano ammesse delle prove dal giudice istruttore su nostra opposizione dovrà proporsi il reclamo immediato al Collegio previsto dall'art. 178.

In questi casi, ove si tratti di cause affidate a difesa diretta di questa Avvocatura generale, il collega dell'Avvocatura distrettuale che interviene all'udienza, nel proporre il reclamo avrà cura di far fissare dal giudice istruttore un termine congruo per la memoria.

La terza modificazione introdotta dalla legge n. 581 nel nostro sistema processuale civile è quella che concerne la impugnabilità immediata di tutte le sentenze, a differenza del codice del 1942 che escludeva la impugnabilità delle sentenze parziali.

La così detta riserva di impugnazione che finora era l'unico mezzo per opporsi alle sentenze parziali, (o meglio per conservare il diritto di impugnare le sentenze parziali insieme con la definitiva) è rimasta solo in via facoltativa (articoli 340 e 361), ma soltanto contro le sentenze che decidono sull'*an debeat* riservando la pronunzia sul *quantum*, e contro le sentenze che, decidendo su alcuni capi della domanda su questioni preliminari, dispongano per l'ulteriore istruzione della causa.

Può ben dirsi che di questa facoltà di riserva di impugnazione non si farà quasi mai uso da parte dei soccombenti, i quali preferiranno impugnare direttamente anche le sentenze sopra indicate.

Come direttiva generale, si ritiene che sia questo il sistema che convenga seguire anche nelle cause che interessano l'Amministrazione, e pertanto, salvo particolari situazioni di specie, dovrà provvedersi ad impugnare immediatamente tutte le sentenze sfavorevoli.

L'innovazione più notevole introdotta nel giudizio di appello è l'abrogazione del divieto di proporre nuove eccezioni e di produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova. Cade con questa innovazione, correlativa d'altronde alla abrogazione della norma che stabiliva preclusioni processuali per le attività non spiegate nella prima udienza del giudizio di primo grado, un altro dei pilastri del sistema processuale stabilito dal codice del 1942. In proposito può dirsi

che si ritorna completamente al sistema del codice del 1865, restituendosi all'appello il carattere pieno di giudizio di secondo grado e non di sola revisione del giudizio di primo grado.

Altra modificazione, anzi può dirsi precisazione delle norme già esistenti in materia di improcedibilità dell'appello, si ha con la nuova formula dell'art. 348, il quale rimuove ora i dubbi che erano sorti nella giurisprudenza sulla possibilità per l'appellante di costituirsi oltre il termine stabilito nell'art. 165-359 c. p. c. Il dubbio è risolto nel senso di consentire la costituzione dell'appellante fino alla prima udienza istruttoria; con questo in più, che la mancata costituzione nemmeno porta immediatamente alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello, la quale può avvenire solo se, fissata d'ufficio una nuova udienza, l'appellante non si costituisca nemmeno in questa.

Sui poteri del giudice di appello secondo le nuove norme, pubblicheremo nel prossimo numero un ampio articolo.

Il ricorso per cassazione presenta una sostanziale modifica con il ripristino del motivo della omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, prima non compreso nei motivi di ricorso enumerati tassativamente per l'art. 360. E' appena il caso di rilevare come si attribuisca così di nuovo alla Corte Suprema un potere di sindacato amplissimo sulle sentenze dei giudici di merito.

Una questione che sorgerà inevitabilmente in relazione a questa modificazione dell'art. 170, sarà quella se il vizio di omessa o insufficiente motivazione possa considerarsi vizio di violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della Costituzione (impugnabilità per cassazione delle sentenze dei giudici speciali). In proposito sono consentiti i più fondati dubbi, pur concordando sul punto che la violazione di legge considerata nell'art. 111 suddetto non può ridursi alla « violazione o falsa applicazione di norme di diritto » prevista nel n. 3 dell'art. 360.

Altra importantissima innovazione introdotta nel giudizio di cassazione è quella che concerne la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata. Finora questa sospensione poteva essere accordata solo dalla Corte stessa; ora invece l'art. 373 viene modificato nel senso di attribuire la competenza sulla sospensione al giudice *a quo*.

L'ultima importante innovazione che riteniamo opportuno sottolineare è quella che concerne la competenza in materia di provvedimenti cautelari. Questi provvedimenti, quando riflettono materia sulla quale competente a conoscere in merito non è il giudice civile ordinario, sono attribuiti alla competenza del Pretore o del Presidente del Tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. In questi casi il giudizio sulla convalida di questi sequestri è separato da quello sul merito ed è attribuito alla competenza del giudice che ha concesso il sequestro.

Ci sembra che queste disposizioni non implicino che debbano intendersi abrogate tutte quelle norme specialmente delle leggi tributarie, le quali escludono la necessità del giudizio di convalida per certi sequestri. Ci sembra anche che rimanga fermo il principio relativo ai sequestri conservativi adottati nel corso del giudizio penale, per i quali pure non è previsto giudizio di convalida.

Il libro contiene, infine, un prezioso indice con tavole di raffronto, la cui utilità non ha bisogno di essere particolarmente segnalata.

Un'opera consigliabile, dunque, se non indispensabile per tutti coloro che, magistrati o avvocati, o comunque per la loro professione, sono chiamati allo studio ed alla applicazione della riforma.

A. ROTONDI: Appunti sull'obbligazione tributaria.
« CEDAM », 1950.

In questa monografia, che fa parte della Collana « *Il Diritto Tributario* » diretta dalla Rivista « *Diritto e Pratica Tributaria* » e coordinata dall'Uckmar (vol. XIV, Serie I), l'A. studia alcuni problemi relativi all'obbligazione tributaria, quali la causa giuridica, l'accertamento tributario, il concordato fiscale, la solidarietà passiva, il *solve et repete*. E per ognuno di essi egli compie una diligente esposizione critica di tutte le teorie che sono state formulate, esprimendo poi la sua opinione, soprattutto ispirata dalla pratica quotidianamente e dal vivo desiderio di attuare una maggiore tutela del contribuente.

Sulla causa giuridica dell'obbligazione tributaria, della quale viene giustamente rivendicata tutta l'importanza che le è propria, il Rotondi, riportandosi al concetto della *causa debendi* del diritto privato, accoglie quella teoria che la ravvisa nella controprestazione. E siffatto concetto di causa egli applica non soltanto riguardo alle tasse, nelle quali il rapporto tra servizio reso e tributo imposto è più evidente, ma altresì riguardo alle imposte dirette, nelle quali il rapporto di proporzionalità sarebbe da vedere tra il complesso dell'imposizione ed il complesso dei servizi resi, con riferimento alla generalità dei cittadini.

Nella seconda parte il Rotondi affronta il problema della natura dell'accertamento tributario e lo risolve utilizzando la distinzione, per sempre discussa, tra debito e responsabilità. Precisamente, secondo l'A. il momento in cui si verifica il presupposto di fatto a cui la legge ricollega la nascita del debito d'imposta costituisce soltanto il momento in cui sorge *il debito* propriamente detto; *l'obbligazione tributaria*, il diritto cioè dell'Amministrazione finanziaria di esigere il pagamento della imposta, sorge, invece, in virtù dell'accertamento, che viene così ad avere carattere costitutivo. Distinto dal debito e dall'obbligazione è poi *l'obbligo* di pagare il tributo che de-

riva dal titolo esecutivo, il ruolo per le imposte dirette o l'ingiunzione per le imposte indirette e per le tasse sugli affari; obbligo di pagare che può esistere prima dell'accertamento, cioè prima ancora che sia sorta l'obbligazione tributaria. Occupandosi, dopo di ciò, della questione relativa ai limiti oggettivi dell'accertamento, l'A. auspica una riforma che elimini l'inconveniente per cui l'accertamento del valore di uno stesso bene debba variare col variare dei tributi. Situazione, tuttavia, che, *de iure condito*, il Rotondi non ritiene del tutto illegittima, almeno per l'accertamento nascente da concordato, per il carattere contrattuale di tale istituto, del quale egli nella terza parte dell'Opera si rivela un convinto sostenitore.

Secondo questo Autore, infatti, il concordato fiscale contiene tutti gli elementi essenziali della transazione: la *res dubia*, la reciproca volontà delle parti di prevenire o di comporre una lite, il reciproco sacrificio. Il che non toglie però che dalla transazione di diritto privato esso si distacchi, in quanto la lite che il concordato tende a comporre non è una controversia di diritto *l'an debeat*, bensì soltanto la controversia sulla valutazione dell'imponibile il *quantum debeat* (pag. 126 e 134), pur riconoscendosi dallo stesso A. che, in pratica, il concordato spesso involge anche la soluzione di questioni giuridiche. La revocabilità a favore del Fisco è spiegata dal Rotondi come una anomalia dell'istituto, il quale resta una transazione « perchè, oltre a tutto, tale è considerato nella coscienza stessa del contribuente come del funzionario fiscale » (pag. 168).

Occupandosi, nella quarta parte del suo lavoro, della solidarietà passiva in materia tributaria, l'A. limita la portata del vincolo al campo propriamente sostanziale con esclusione di qualsiasi effetto processuale. E ciò sia per la fragilità del principio del mandato tacito o della mutua rappresentanza su cui è fondata la solidarietà; sia perchè manca una esplicita disposizione di legge che estenda la solidarietà al di là del pagamento; sia perchè il carattere di aggravamento delle condizioni del debitore, proprio delle norme giuridiche che prevedono codesta solidarietà, impone una rigorosa e stretta applicazione di tali norme; sia per il richiamo delle disposizioni del vigente codice civile che disciplinano siffatta materia (art. 1304, 1306 e 1309); sia infine per gli inconvenienti che importa l'accoglimento della opposta tesi, esplicitamente dichiarata contrastante con i principi che sono a base dell'ordinamento giuridico (pag. 209).

Nell'ultima parte della monografia il Rotondi, seguendo il Giannini, critica l'istituto del *solve et repete*, che qualifica addirittura come una grave menomazione dei caposaldi dello stato di diritto e dello stato libero (pag. 220). Passando, poi, a studiare i punti controversi dell'applicazione di tale istituto, egli tuttavia conviene nel ritenere che il previo pagamento dell'imposta è condizione per la proponibilità dell'azione e non già soltanto per la decisione di merito, e che la inosservanza del precetto può essere rilevata di

ufficio dal magistrato. Sostiene, però, che il precetto in parola è limitato alle sole imposte propriamente dette, con esclusione delle tasse e dei tributi speciali, e che ad esso può essere soggetto lo Stato medesimo qualora, nell'esercizio della sua potestà d'impero, si sottoponga a figurare quale oggetto passivo dell'obbligazione tributaria. Dopo avere precisato i concetti di supplemento d'imposta e di controversia d'imposta e riportato il testo integrale dello Schema delle norme di applicazione della regola *s.e.r.* adottato nel 1937 dall'assemblea del Centro italiano di Studi per le Scienze amministrative, il Rotondi pone termine al suo lavoro riportando una pagina del Quarta in cui è propugnata l'abolizione dell'istituto.

Senza voler diminuire il pregio dell'opera, evidentemente molte delle conclusioni a cui perviene il Rotondi non possono essere accettate, almeno da un punto di vista strettamente giuridico. Così l'opinione espressa sulla causa giuridica dell'obbligazione tributaria è resistita, nel campo giuridico dalla considerazione che non esiste nè può esistere, per lo Stato, il dovere giuridico di adempiere ai servizi pubblici, mentre esiste per il cittadino il preciso dovere giuridico di pagare le imposte, pur di fronte ad una pretesa inadempienza dello Stato, non essendo certo secundum legem quella applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, a cui accenna l'A. (fatta valere fuori delle aule dei Tribunali) e che costituisce la rivolta sociale (pag. 71).

Così pure non può trovare consenzienti l'assimilazione del concordato fiscale alla transazione perchè, in questa materia, mancando un potere dispositivo idoneo a condurre ad un vincolo reciproco, si è fuori del terreno negoziale privato con la conseguenza che la volontà del contribuente non può avere altro valore che quello di una preventiva adesione all'atto unilaterale amministrativo di accertamento.

Le ragioni indicate, poi, per negare alla solidarietà passiva effetti nel lato formale del rapporto giuridico d'imposta, in verità, lasciano molto perplessi di fronte alla considerazione che la procedura di accertamento ha carattere necessariamente inscindibile per cui o accertamento definitivamente compiuto nei confronti di uno dei soggetti passivi deve necessariamente valere nei confronti di tutti gli altri. Infine, in tema di solve et repete, la critica mossa per negare fondamento giuridico alla regola trascura l'evoluzione storica ed il carattere dell'istituto, il quale, come è stato dimostrato dal Di Gennaro, si ricollega a quell'ordine esecutivo di pagamento delle procedure - sommarissime del nostro diritto comune che, nello Stato moderno, è divenuto attribuzione della potestà amministrativa come limite della funzione giurisdizionale. Il che vuol dire che il divieto fatto al giudice, in ogni controversia d'imposta, di conoscere della azione che non abbia per oggetto la ripetizione, risulta fondato sulle stesse prerogative inerenti

alla funzione di sovranità dell'Amministrazione e costituisce precisamente applicazione del principio dell'autotutela amministrativa, per cui esso si inserisce nel sistema dei rapporti tra la funzione giudiziaria e quella amministrativa. La concessione, poi, che lo Stato fa agli enti minori della facoltà d'imposizione anche nei suoi confronti se rende lo Stato stesso obbligato a delle prestazioni pecuniarie, al pari dei privati, non giunge però a metterlo nella condizione di soggezione formale propria del contribuente, perché ciò snaturerebbe l'essenza della sovranità. Per conseguenza la pretesa dell'ente minore verso lo Stato non può avere le caratteristiche specifiche della pretesa tributaria.

(A. N.)

GUICCIARDI: Nota a decisione n. 435 della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 30 dicembre 1949 in « Giur. It. » 1950, III, 113 (Bellero contro Ministero interno).

Il Guicciardi, prendendo lo spunto dalla decisione annotata, con la quale in definitiva concorda, tenta di dimostrare l'erroneità del principio di massima, che dalla stessa può ricavarsi.

Premesso che la prassi amministrativa di comunicare ed eseguire provvedimenti in corso sia deplorabile, l'A. dà atto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere ammissibile il ricorso contro la comunicazione di un provvedimento in corso (*rectius* contro un provvedimento comunicato *in itinere*) quando la Amministrazione abbia fatto seguire l'esecuzione del provvedimento medesimo.

Ritiene, invece, che la giurisprudenza sia stata sempre contraria all'ammissibilità del ricorso contro il provvedimento in corso comunicato, ma non eseguito.

Precisa l'A. che una siffatta giurisprudenza si sarebbe formata per i provvedimenti perfetti, e quindi giuridicamente esistenti, ma ancora inefficaci.

In questi casi l'ammissibilità del ricorso, secondo l'A., deve essere considerata come facoltà concessa all'interessato. Questi cioè può ma non deve ricorrere, il termine per l'impugnativa decorrendo sempre dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'acquisita efficacia dell'atto.

Conforto a questa tesi l'A. ritiene di trovare nell'art. 36 del testo unico 26 giugno 1942, numero 1054, che fa decorrere il termine dalla conoscenza dell'atto e non della intenzione di emanarlo.

In conseguenza, pur consentendo alla parificazione fra l'atto perfetto, ma inefficace, e l'atto non ancora perfetto, si potrebbe, secondo l'A., ritenere ammissibile e, cioè, facoltativa l'impugnativa giurisdizionale solo quando l'atto sia stato anticipatamente eseguito, reso, cioè, operante, intendendosi l'impugnativa rivolta non contro l'atto *in itinere* ma contro l'esecuzione.

Questa toglierebbe, almeno in fatto se non in diritto, l'incertezza in cui si trova l'interessato, al quale sia stato comunicato un provvedimento *in itinere*, relativamente all'effettiva emanazione dell'atto, alla sua registrazione ecc. In tal caso egli avrebbe la facoltà, mai il dovere di proporre anticipatamente ricorso.

Non siamo d'accordo con l'illustre autore e riteniamo che il Consiglio di Stato abbia retamente deciso, confermando, d'altronde, l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale. Riteniamo altresì opportuno chiarire, affinché sia tolta ogni materia di equivoco, che l'oggetto della decisione era la decorrenza del termine per ricorrere. Non veniva in esame né la perfezione, né l'efficacia dell'atto. Il Consiglio di Stato, pertanto, rivolse la sua particolare attenzione alla ricerca del momento, nel quale poteva riconoscersi che l'interessato avesse avuto piena e completa conoscenza del provvedimento, sia nel dispositivo che nella causa. Da tale giorno decise che erano cominciati a decorrere i sessanta giorni per la proposizione del ricorso.

Con decisione 28 luglio 1949, n. 730 (F. I. 219) la V Sezione aveva precisato che la cognizione del provvedimento dev'essere valutata al fine di accertare se possa costituire equipollente della notificazione, in relazione alla possibilità o meno ch'essa dia all'interessato d'individuare la lesione di un suo interesse e di istituire in conseguenza di tale individuazione un ricorso giurisdizionale sulla base degli elementi, che quella conoscenza abbia fornito.

Riconfermava la decisione, se pure ve ne fosse bisogno, che la brevità del termine di decadenza sta a tutela della certezza delle situazioni create dall'atto amministrativo; quel termine è imposto da sostanziali ragioni di pubblico interesse, che non sopraffanno il diritto del privato a domandare l'annullamento dell'atto illegittimo, ma esigono nel titolare del diritto a ricorrere una più spiccata vigilanza e diligenza.

La stessa sezione con più recente decisione del 14 gennaio 1950, n. 40 (in F. I. III, 70) ribadiva il concetto che il termine per impugnare decorre dalla conoscenza del provvedimento e non dalla conoscenza della sua illegittimità, che può solo legittimare la proposizione di motivi aggiunti all'impugnativa tempestivamente proposta.

E' costante insegnamento che l'interesse a ricorrere sorge non appena sia individuata la lesione di un interesse legittimo e si sia, perciò, in condizione di proporre un ricorso giurisdizionale a tutela dell'interesse medesimo. Se ciò è vero non può dubitarsi che da tale momento decorra il termine per la proposizione del ricorso.

La tesi dell'A. della facoltà di proporlo entro questo termine o nel successivo termine, che comincerebbe a decorrere dalla notificazione del provvedimento perfetto ed efficace, è aberrante. Il termine de quo è imposto a pena di decadenza; ciò significa che il diritto potestativo al ricorso ha una vita limitata a quel termine. Il sorgere

del diritto ed il decorrere del termine sono fenomeni inscindibili perchè l'effetto della decorrenza è proprio questo: il diritto, che ad essa è sottoposto, può essere esercitato solo nel breve suo termine, che ha inizio dal giorno in cui il diritto stesso sorge.

E' inconcepibile la facoltà di ricorrere non soggetta a decadenza; essa snaturerebbe tutto l'ordinamento processuale della Giustizia amministrativa e violerebbe la lettera e lo spirito dell'art. 36 T. U. 1924.

Altra cosa è l'accertare se il provvedimento in itinere sia o meno un provvedimento e perciò impugnabile.

Di provvedimenti in itinere si parla in duplice senso: con tale espressione cioè s'intende sia il provvedimento perfetto, completo cioè dei suoi elementi intrinseci, ma ancora sottoposto a controlli o adempimenti in genere che ne sospendono l'efficacia, sia il provvedimento complesso, del quale si siano già verificate alcune fasi, autonome o sostanzialmente rilevanti.

Le due categorie sono affini e lo stesso A. finisce con l'ammettere la possibilità di una loro parificazione. Tanto più in quanto, normalmente, il provvedimento è imperfetto formalmente, ma la volontà dell'Amministrazione si è già manifestata da parte dell'organo, che ha sostanzialmente la potestà di determinazione. Così nella specie il provvedimento di collocamento a riposo era stato anche formalmente deliberato dal Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'Interno.

In queste ipotesi, come nel caso dell'atto complesso a fasi distinte ed autonome, è innegabile che sorge l'interesse a ricorrere anche prima del perfezionamento. La giurisprudenza ha sempre ritenuto che quando le fasi del procedimento siano per la loro eterogeneità e funzione tali da poter essere considerate autonome, la efficienza causale di ciascuna attribuendo alle stesse una distinta autonomia, sia ammissibile l'impugnativa, semprechè, s'intende, il privato ne abbia conoscenza piena in modo da poter individuare la lesione del suo interesse (Relazione 1941-46, pag. 478).

Se l'impugnativa è ammissibile, se, cioè, sorge il diritto al ricorso, perciò stesso inizia il decorso del termine di decadenza.

Altro problema è poi quello di ricercare se la Amministrazione abbia il potere d'imporre l'anticipata (rectius immediata) esecuzione del provvedimento. Di ciò, per la verità, non si è mai dubi-

tato, specie in materia di pubblico impiego e la prassi amministrativa in tali sensi non solo non è deplorabile ma risponde ad un interesse essenziale dell'Amministrazione. Vi sono circostanze tali che l'Amministrazione si trova costretta a provvedere d'urgenza al trasferimento di un dipendente o all'assunzione di un impiegato o alla esecuzione di un contratto. In tali casi l'esecuzione anticipata è l'unico mezzo per sopperire a tali urgenti esigenze, essendo necessariamente lento il procedimento per la perfezione e più ancora per l'efficacia del provvedimento relativo.

La giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto legittimo tale comportamento dell'Amministrazione, adottando gli opportuni istituti giuridici per l'ipotesi, rara ma non improbabile, che all'esecuzione anticipata non segua il perfezionamento dell'atto. Così l'impiegato trasferito si intenderà inviato in missione, quello dispensato ed allontanato dal servizio sospeso o a disposizione, il contratto eseguito utiliter gestum e così via.

In definitiva se il provvedimento in itinere si perfeziona e diviene efficace l'esecuzione sarà riferita al provvedimento, in caso contrario essa si riferirà al provvedimento amministrativo, che ne richiede l'immediata esecuzione, autonomamente considerato, in omaggio al principio della conversione dei negozi giuridici, particolarmente adattato.

In sostanza ogni manifestazione di volontà dell'Amministrazione ha, nei confronti del privato, il valore che le deriva dal significato delle parole e può produrre il sorgere d'interessi legittimi in quanto è idonea a produrre effetti giuridici (Relazione pag. 11). La comunicazione di un provvedimento in corso di perfezionamento quando l'Amministrazione indichi con chiarezza gli estremi del provvedimento medesimo e di questo esiga l'immediata esecuzione è in sé stessa un atto amministrativo produttivo di effetti giuridici, idoneo a produrre o a ledere interessi legittimi e con ciò a far sorgere il diritto potestativo alla impugnativa giurisdizionale. Se il provvedimento sarà portato ad efficacia la comunicazione resterà un mero atto, diversamente assumerà il valore di un atto amministrativo autonomo. In ogni caso il termine per l'impugnativa comincia a decorrere dal momento, in cui, potendosi chiaramente individuare la lesione dell'interesse, è sorto il diritto a ricorrere

(G. G.).

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE - Eccesso di potere del Consiglio di Stato - Nozione - Difetto assoluto di giurisdizione - Annullamento di decisione presa in sede di ricorso gerarchico in base a circostanze sopravvenute all'atto impugnato - Annullamento di pronuncia di accoglimento di ricorso gerarchico e dichiarazione che debba riconoscere fermo l'atto impugnato con tale ricorso - Insussistenza del difetto. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1655-50 - Pres.: Pellegrini; Est.: Torrente, P. M.: Eula - Fici contro Valenti).

« Il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, da unico motivo di cassazione deducibile contro le sentenze di tale Consesso, consiste in una forma di error in procedendo, che implica esorbitanza dai confini che la legge traccia all'attività esteriore dell'organo. Esso riguarda, perciò, anzitutto, la determinazione della materia che la legge assegna all'esame dell'organo, l'individuazione delle controversie di cui esso può conoscere, ed anche il contenuto dell'atto finale che definisce il procedimento giurisdizionale, atto finale predeterminato dalla legge (annullamento o riforma) a seconda che in relazione alla natura della controversia attribuita al Consiglio di Stato giurisdizione di semplice legittimità, ovvero anche di merito. Non sussiste difetto assoluto di giurisdizione quando il Consiglio di Stato, senza evadere dai predetti limiti, vada eventualmente in errore in iudicando, adottato un errato processo logico per prevenire alla risoluzione del caso controverso, una errata interpretazione della norma da applicarsi a tale caso.

« Non sussiste difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, se questo annulli una decisione di accoglimento adottata dall'Amministrazione in sede di ricorso gerarchico, ponendo a base della pronuncia di annullamento l'asserito principio, che, ai fini della revisione del ricorso gerarchico, l'Amministrazione non potrebbe tener conto di circostanze di fatto sorte posteriormente alla emanazione dell'atto impugnato con tale ricorso.

« Se il Consiglio di Stato adito in sede giurisdizionale di legittimità, annulli la pronuncia di accoglimento emessa dall'Amministrazione in sede di ricorso gerarchico contro atto di autorità inferiore, e dichiarì rimanere in conseguenza fermo l'atto impugnato col ricorso gerarchico, ciò non importa difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, per avere questo sostituito il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale ed avere proceduto così a quella riforma dell'atto che gli è consentita solo nei casi in cui gli è attribuito potere di decisione anche nel merito. In tal caso, infatti, la dichiarazione che l'atto impugnato in

via gerarchica, rimane fermo, non esprime se non gli effetti immediati derivanti dalla stessa pronuncia di annullamento: essa non pregiudica alcuna questione circa i poteri spettanti (salvo il rispetto del giudicato, e senza che occorra che il Consiglio di Stato rinvii le parti dinanzi all'autorità amministrativa) in seguito alla decisione di annullamento, all'organo che ebbe a pronunciarsi sul ricorso gerarchico ».

La prima massima conferma sostanzialmente la giurisprudenza in materia del S. C. pur precisandola in senso restrittivo con i concetti della causa petendi e del petitum e con l'esclusione del difetto di giurisdizione quando l'errore denunciato cada sull'iter seguito per arrivare alla decisione.

Facciamo ogni riserva al riguardo rilevando che sia la Costituzione che l'art. 362 del c. p. c. usano le espressioni: « motivi inerenti alla giurisdizione » (art. 111 della Costituzione) « motivi attinenti alla giurisdizione » (art. 362 c. p. c.) mostrando di voler concepire con maggior larghezza il difetto di giurisdizione, mentre la stessa possibilità di conflitti costituzionali tra l'Amministrazione ed i poteri giurisdizionali attestano che si intende tutelare la sfera dei poteri dell'Amministrazione anche contro la violazione indiretta di essa.

Rileviamo soprattutto l'importanza dell'ultima massima con cui la Cassazione precisa che il Consiglio di Stato esplica il suo potere in sede di legittimità col solo annullamento dell'atto amministrativo e non può quindi in alcun modo vincolare l'operato successivo della Amministrazione che deriva i suoi poteri ulteriori direttamente dalla legge (art. 45 T. U. 26 gennaio 1924, n. 1054).

Non sta quindi al Consiglio di Stato in sede di legittimità prefiggere criteri o precisare se e quali poteri possano spettare alla Amministrazione: se l'annullamento presupponga o imponga nuovi atti o se essi restino esclusi.

Su tale questione non risultano precedenti in termini salvo qualche riferimento, del resto vago, nella sentenza n. 182, 27 gennaio 1943, delle Sezioni Unite in « Foro Amministrativo », 1943, II, 19.

Nella specie, il Supremo Collegio ha ritenuto che l'espressione adoperata nella motivazione della decisione del Consiglio di Stato che annullava un provvedimento di annullamento di decreto prefettizio preso in sede di ricorso gerarchico, e cioè l'espressione « resta fermo il provvedimento del

Prefetto » non ha alcun valore e non pregiudica l'ulteriore esame da parte della Amministrazione degli altri motivi di censura dedotti nel ricorso gerarchico.

Ha così il Supremo Collegio data applicazione ai principi di cui sopra mostrando di ritenere illegittima tale affermazione se essa dovesse considerarsi come in contrasto con l'art. 45 esaminato dando ad essa in via interpretativa il mero — superfluo — valore di un richiamo alla reviviscenza dell'atto prefettizio annullato.

(V. S.)

COMPROMESSO ED ARBITRI - Materia assoggettabile a compromesso - Devoluzione a giurisdizione speciale - Revisione prezzi pubbliche forniture - Prezzi delle merci e dei servizi bloccati - Poteri degli arbitri. (Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 1125-50 Pres.: Pellegrini; Est.: Di Stefano; P. M.: Pafundi - Amministrazione Interno contro Impresa Elettrica Gargano).

1° La materia attinente alla revisione dei prezzi di contratti di fornitura alla P. A., può essere devoluta alla competenza di arbitri in deroga alla competenza giurisdizionale attribuita in proposito al Ministro dal decreto 13 giugno 1940, n. 901.

2° Perchè sorga tale competenza arbitrale non è tuttavia sufficiente un semplice rinvio del contratto alla clausola compromissoria generica prevista in tutti i capitoli generali, ma è necessaria una clausola compromissoria specifica, con cui deferiscono ad arbitri proprio le controversie sulla revisione dei prezzi, attuandosi in tal modo quel diverso procedimento che gli articoli 1 e 4 del cennato decreto consentono espressamente.

3° Pur potendo essere compromesse in arbitri le controversie sulle quali incida la disciplina vincolistica dei prezzi delle merci e dei servizi, tuttavia gli arbitri ancorchè autorizzati a decidere secondo equità, sono vincolati alla osservanza del blocco dei prezzi stessi.

4° Tale limitazione al potere degli arbitri non sussiste se la controversia ad essi devoluta riguarda la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche o delle forniture a pubbliche amministrazioni, dovendosi la speciale legislazione su tale revisione essere ritenuta derogativa della generale disciplina vincolistica dei prezzi.

Sulla prima e seconda massima concordiamo pienamente. Si tratta di una conferma della giurisprudenza consolidata della Corte suprema, e per essa rinviamo a quanto è stato esposto nella sentenza pubblicata in questa Rassegna, 1948, fasc. 10, pag. 14.

Anche la terza massima non dà luogo a rilievi.

Ci sembra, invece, del tutto sorprendente il principio giuridico contenuto nella quarta massima. Trascriviamo, anzitutto, la motivazione della sentenza relativa alla massima stessa:

« Non è dubbio, invero, che le norme sul blocco dei prezzi, avendo una funzione normativa di ordine pubblico sono perciò stesso inderogabili; donde la conseguenza che un patto contrattuale non

potrebbe ad esse contraddire. Il ricorso che ciò afferma dice cosa esatta; ed esatto è il richiamo della giurisprudenza di questo Supremo Collegio che, uniformandosi al principio anzidetto, ha ritenuto che pur potendo essere compromesse le controversie nelle quali incide la disciplina dei prezzi, tuttavia gli arbitri ancorchè autorizzati a decidere secondo equità sono vincolati all'osservanza del blocco dei prezzi stessi. Ma nel caso concreto la deroga non deriva dalla clausola compromissoria, bensì dalle leggi di revisione in conformità delle quali è stato stipulato il patto. Infatti, contemporaneamente ed anche in epoca successiva alle leggi vincolistiche è stata emanata una lunga serie di provvedimenti legislativi sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche e delle forniture alla pubblica amministrazione, che denotano chiaramente che fu intenzione del legislatore di escludere dal regime del blocco dei prezzi un determinato campo di rapporti sottraendo alla sfera della sua applicazione tutti i contratti con la pubblica amministrazione che avessero per oggetto appalti o forniture.

Non vi è certamente in questa serie di leggi una espressa abrogazione di quelle sul blocco, nè esse regolano l'intera materia dei prezzi; ma non è dubbio che la parallela coesistenza di questi due ordini di leggi fra loro contrastanti induce a ritenere che vi sia stata una parziale derogazione tacita per effetto della prevalenza che una norma speciale deve avere su quelle aventi carattere generale, attesa la manifesta incompatibilità tra l'una e l'altra.

Occorre tenere presente che il regime del blocco dei prezzi si estese man mano fino a diventare quasi generale; sicchè il ritenere che dovesse trovare applicazione anche per i contratti di appalto e di forniture in favore dell'Amministrazione sarebbe lo stesso che frustrare quella stessa finalità che si volle raggiungere con le leggi di revisione.

Limitata ad un ristretto numero di rapporti e introdotta per le ragioni d'interesse pubblico che più sopra si sono accennate, la deroga non intacca il principio generale del blocco e non contraddice ai motivi di ordine sociale ed economico che ne consigliarono la introduzione. Nè potrebbe ritenersi limitata a quei contratti le cui prestazioni avessero per oggetto merci o servizi esclusi dall'ambito del blocco — il che renderebbe fra loro compatibili i due ordini di leggi — sia perchè le leggi di revisione non contengono limite alcuno, sia perchè — come si è accennato — il vincolo fu quasi generale. Si sostiene, infine, nel ricorso, che l'ammissibilità della revisione in contrasto con il regime vincolistico, sarebbe nella specie incompatibile con il mantenimento del blocco dei prezzi relativi alle somministrazioni dell'energia ai privati i quali per l'art. 13 del capitolato di fornitura non potevano superare il 30 % di quelli pattuiti con la ditta dall'Amministrazione. Senonchè la sentenza impugnata ha ritenuto e posto in rilievo che col patto su cennato le parti intesero soltanto stabilire il limite del prezzo di fornitura per gli utenti, ma non di

porre una necessaria correlazione costante tra questi prezzi e quelli dovuti alla impresa dalla Amministrazione. Di guisa che il fatto che in conseguenza del blocco dei prezzi dovesse rimanere invariato il livello di quelli per le forniture di energia ai privati, non importava che dovesse egualmente rimanere invariato quello dei prezzi della fornitura all'Amministrazione.

Or tutto quanto è stato, come innanzi, ritenuto dalla Corte di merito, rende affatto irrilevante il rilievo prospettato dalla ricorrente ».

Non possiamo nascondere il nostro stupore di fronte alle soprascripte enunciazioni della Corte Suprema.

Che si fosse giunti ad affermare, per sottoporre l'Amministrazione alle leggi sul blocco dei prezzi (in quei rapporti nei quali era essa ad aver funzione di venditrice), che queste leggi dovevano essere obbligatorie per essa così come per tutti i cittadini, e dovessero anche derogare alle norme sulla contabilità dello Stato, sostituendosi il prezzo bloccato a quello eventualmente superiore risultante dall'asta pubblica (vedi sentenza numero 1683 del 16 giugno 1942) poteva anche considerarsi giustificato, non fosse altro che per la spiegabile ripugnanza ad ammettere la possibilità per lo Stato amministratore di sottrarsi all'osservanza di norme emanate dallo Stato legislatore. Ma che si possa poi giungere ad affermare che le leggi sul blocco non devono mai valere a favore dell'Amministrazione, per quei contratti che contengono la clausola della revisione dei prezzi (e cioè praticamente per tutti i contratti di appalto e forniture stipulati dopo il 1940), creandosi così una specie di privilegium odiosum nei confronti proprio dell'Amministrazione alla quale equamente si negava un privilegium favorevole nella stessa materia, questo ci sembra francamente eccessivo.

D'altra parte gli argomenti addotti dalla Corte a sostegno della sua tesi non sono davvero molto convincenti. In sostanza la Corte afferma che, nello emanare le leggi che consentivano la revisione dei prezzi nei contratti della pubblica Amministrazione il legislatore manifestò chiaramente la sua intenzione « di escludere dal regime del blocco dei prezzi... tutti i contratti con la P. A. che avessero per oggetto appalti e forniture ». La Corte naturalmente deve ammettere che questa intenzione, sia pur manifestata chiaramente si desume solo da una pretesa impossibilità di « parallela coesistenza » delle leggi sul blocco e delle leggi di revisione, e riconosce che un'abrogazione o una deroga esplicita alle prime non è contenuta in queste ultime.

Ci sembra che si possa agevolmente contestare la incompatibilità tra leggi di blocco e leggi di revisione; pare che il criterio più logico e più aderente al diritto per risolvere gli eventuali contrasti tra legge di revisione e legge sul blocco sia quello di ritenere che la revisione sia ammessa solo nei limiti del blocco, esattamente come avviene nei rapporti contrattuali tra privati, nei casi in cui nei relativi contratti è inserita la clausola di revisione dei prezzi.

Nè ha alcun fondamento quell'argomento di carattere impressionistico che la Corte Suprema vuol trovare nel fatto che, essendo il regime del blocco dei prezzi divenuto quasi generale (e cioè applicabile a tutte le merci e a tutti i servizi) il ritenerlo compatibile con le leggi di revisione dei prezzi avrebbe portato necessariamente alla pratica disapplicazione di queste, in quanto essendo i prezzi bloccati non vi sarebbe stata materia per rivederli. La Corte, evidentemente, non ha tenuto conto del fatto che il c. d. blocco dei prezzi fu un vero blocco, cioè rigido, solo per un certo tempo limitato, venendo sostituito, con il D. L. 9 dicembre 1941, n. 1456, da un sistema di prezzi disciplinati e non bloccati, prezzi cioè le cui variazioni venivano disposte con atti di imperio. E' appunto in relazione a queste variazioni che funzionava e funziona la clausola di revisione; ed è proprio questa clausola, legittimamente inserita nei contratti della P. A., che consente di far giuocare anche in questi contratti le variazioni di prezzi stabilite in base alla disciplina autoritativa dei prezzi stessi.

E, in verità, le leggi di revisione dei prezzi dei contratti della P. A. hanno appunto questa efficacia, di consentire alla P. A., in deroga, non alle leggi sul blocco, ma alla regola generale della invariabilità dei prezzi nei contratti con lo Stato (regola recentemente riaffermata dalla stessa Corte Suprema con la magistrale sentenza n. 1384 del 1948 — in questa Rassegna loc. cit.), di introdurre le clausole di revisione nei contratti di appalti e di forniture, così come è consentito ai privati, negli analoghi rapporti fra loro.

Ma vi è, ci sembra, un argomento decisivo contro la tesi della Corte e che non è stato nella sentenza nemmeno sfiorato: quale è il prezzo a cui bisogna riferirsi agli effetti del calcolo della revisione, una volta che le leggi sul blocco non debbono avere applicazione? E' noto, a questo proposito, che tutto il sistema delle leggi sulla disciplina dei prezzi postula la illiceità, dal punto di vista civile e penale, dei prezzi che non siano fissati in conformità delle leggi stesse. I prezzi, c. d. liberi, sono in sostanza i prezzi del mercato nero, prezzi, cioè, di cui non si può giuridicamente dimostrare la legittima esistenza, al fine di fondarvi pretese per una revisione delle controprestazioni contrattuali.

Vogliamo sperare che in questa sentenza sia stata la fattispecie ad influire sulla decisione e che certe affermazioni apparentemente di massima siano andate oltre il pensiero della Corte.

GIUDIZIO PENALE — Impugnazione penale — Forma della dichiarazione — Indicazione di un gravame diverso da quello consentito — Inammissibilità. (Cassazione, III Sez. pen., 16 ottobre 1950, ric. Langerano.)

Con la dichiarazione di impugnazione si deve indicare il gravame che si intende proporre e la impugnazione è giuridicamente inesistente quando riguarda un provvedimento non impugnabile col gravame proposto. Nella specie: ricorso invece di appello.

Con decisione presa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 531 c. p. p., 2° comma (trattandosi di ricorso avverso provvedimento non emesso nel dibattimento), la III Sezione penale della Suprema Corte di cassazione, uniformandosi alla giurisprudenza delle altre sezioni penali, contro la propria precedente giurisprudenza, ha affermato che l'erronea dichiarazione di appello non può valere come dichiarazione di ricorso per cassazione. Poiché con tale decisione è stato eliminato il contrasto prima esistente (la prima e la seconda sezione della Corte concordemente da tempo affermano la invalidità sopradetta: cons. in proposito Sez. I, 17 febbraio 1950, III; 359, n. 232; 22 maggio 1950, Giust. pen. 1950, III; 546, m. 443; Sez. II, 9 dicembre 1949, Giust. pen. 1950, III; n. 283, m. 185; 5 maggio 1950, Giust. pen. 1950, III; 546, m. 442; la terza sezione invece è andata, colla decisione che si annota, in contrario avviso al principio in precedenza seguito: cons. 23 ottobre 1948, Giust. pen. 1949, III; 289, m. 165), l'unica utilità che si potrebbe pensare di ritrarre dalla segnalazione dell'orientamento giurisprudenziale in argomento consisterebbe nella sicurezza dell'orientamento medesimo.

A nostro parere, però, molte riserve possono essere formulate contro questo orientamento, sembrandoci più fondata la tesi accolta nella cenata sentenza del 23 ottobre 1948, della III Sezione, di recente, come si è detto, abbandonata. In una brevissima annotazione redazionale della Giustizia penale questa sentenza, per quanto ritenuta non rigorosamente ortodossa, è approvata per ragioni di giustizia sostanziale rilevandosi che, in pratica, quando la dichiarazione di impugnazione è fatta dall'imputato, è il cancelliere che, usando il modulo per l'appello, anziché quello per il ricorso per cassazione, orienta l'imputato al tipo della proponenda impugnazione; in tale annotazione si afferma inoltre, prospettandosi una questione sembra de jure condendo, che dovrebbe essere spettanza dell'ufficio che riceve la dichiarazione determinare se la impugnazione sia di competenza del giudice di appello o di cassazione.

Nulla abbiamo da eccepire circa le accennate ragioni di giustizia sostanziale: a noi sembra però che la sentenza in esame sia esatta e non ortodossa, invece, debbano essere ritenute le altre ad essa contrarie; a sembra anche, d'altra parte, che il problema prospettato de jure condendo, trovi già una soluzione in base alle vigenti norme de jure condito.

Se si esamina infatti l'art. 197 c. p. p., circa la forma della dichiarazione di impugnazione non osservata la quale l'impugnazione è inammissibile (art. 207 c.p.p.), si rileva che per l'osservanza della forma si esige una dichiarazione che non essendo richiesta specifica nel tipo da quella norma, può anche essere semplicemente generica nel suo significato di censura al provvedimento impugnato. Il legislatore infatti ha specificamente disposto gli elementi che debbono essere indicati nella dichiarazione di impugnazione per la validità formale di essa (provvedimento impu-

gnato, data del medesimo, giudice che lo ha emesso e provvedimento al quale si riferisce): se in questa precisa determinazione di elementi nulla è detto circa la indicazione del tipo, è legittimo ritenere che il legislatore abbia richiesto solo, per la validità formale, una dichiarazione generica e non specifica di impugnazione.

Se è esatta, come a noi sembra l'affermazione che precede, ne derivano queste importanti conseguenze:

a) così l'imputato come il difensore hanno diritto di limitarsi a dichiarare di impugnare il provvedimento astenendosi dalla indicazione specifica del tipo di impugnazione;

b) se questo viene erroneamente indicato dall'impugnante o da chi riceve la dichiarazione di gravame — che, sottoscritta dall'impugnante, viene fatta propria da costui — non per ciò può ritenersi non osservata la forma di cui all'art. 197 c.p.p. La erronea indicazione della species della impugnazione non può insomma invalidare tutta la dichiarazione quando gli altri elementi che si esigono sussistono: a causa infatti di tale erronea indicazione non può sostenersi che da una species erronea non sia consentito fare riferimento al genus (impugnazione) a cui la species (se pure erroneamente indicata) appartiene. E poiché la norma in esame esige, come si è detto sopra, la sola dichiarazione (generica) di impugnazione, la forma è parimenti osservata anche se nel tipo quella sia erroneamente indicata.

(F. C.)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - Decreto prefettizio che pronuncia l'esproprio - Impugnativa autonoma da parte del conduttore - Esistenza di un interesse legittimo. (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 1950 - De Luca contro Prefetto di Napoli),

Contro il decreto di espropriazione hanno titolo per ricorrere al giudice amministrativo anche i titolari di un diritto di natura personale sul bene colpito dal provvedimento autoritativo.

Con questa decisione il Consiglio di Stato riconosce un interesse legittimo autonomo del conduttore ad impugnare il decreto di espropriazione per p. u., senza offrirci l'ausilio di una chiara motivazione del suo pensiero, ma limitandosi a richiamare una decisione della Sez. IV, 3 febbraio 1933, n. 36 (« Foro Amministrativo », 1933, 1-1-1922), che tale principio ha affermato solo in via generica ed indiretta. Infatti la decisione 36 del 1933 così si esprimeva: « Altro è dire che la espropriazione per p. u. e correlativamente l'occupazione temporanea si compiono nei confronti del solo proprietario (il che è esatto per la determinazione della indennità, e solo fino ad un certo punto, giacché l'intervento di altri aventi diritto è pure ammesso quando non può intralciare il raggiungimento del fine pubblico) e altro è negare il ricorso a colui che comunque è leso da atti illegittimi di quei provvedimenti. Pretendere che a base dell'interesse a ricorrere debba

esistere un diritto vero e proprio, anzi il sommo dei tutti, quello di proprietà è contrario alle leggi della Giustizia amministrativa, per cui basta un interesse personale diretto e attuale, quale può essere l'uso di un bene o il godimento di un vantaggio anche per semplice liberalità e tolleranza del proprietario ».

Ci sembra perciò che il richiamo a questa decisione sia mal posto, e che non sia stato tenuto ben presente che la decisione 36 si riferisce non all'interesse legittimo, la cui tutela è oggetto del ricorso, bensì all'interesse processuale ad esperire il ricorso.

Questo ci sembra il punto centrale della questione su cui riteniamo di dover dissentire dalla decisione della V Sezione.

Non si deve confondere l'interesse ad agire, come interesse processuale al ricorso con l'interesse sostanziale del quale si chiede in via giurisdizionale la tutela e che è l'interesse legittimo, elemento proprio della giurisdizione amministrativa, che fa riscontro al diritto subiettivo della giurisdizione ordinaria (cfr. Sez. IV, 30 maggio 1947, n. 376 e precedenti in *Relazione Consiglio di Stato* 1941-45, Vol. II, 495).

La espropriazione per pubblica utilità incide direttamente ed immediatamente solo sul diritto di proprietà: pertanto solo il proprietario dei beni espropriati ha interesse legittimo ad opporsi al decreto di espropriazione. Gli altri titolari di diritti reali sono dalla legge qualificati come terzi, rispetto al provvedimento espropriativo: essi possono accampare diritti sulla indennità, ma è da escludere che la legge del 1865 e le successive, tutelino in modo diretto, il loro interesse ad opporsi alla espropriazione per conservare il godimento dell'immobile, interesse che pertanto, ai fini espropriativi, non assume la consistenza di un interesse legittimo.

A maggior ragione il conduttore dell'immobile espropriato, che è legato al proprietario dell'immobile da un rapporto giuridico di carattere personale, non può far valere nessuna pretesa giuridicamente rilevante nei confronti dello espropriante.

Una recente decisione della Sez. V (n. 23 del 16 gennaio 1948) ha precisato, sia pure indirettamente, questo punto, rilevando che nel caso di occupazione di urgenza il provvedimento autoritativo lede direttamente ed immediatamente la facoltà di godimento e di uso dell'immobile, che costituiscono oggetto del diritto personale del conduttore (c. c. art. 1575) nei confronti del locatore e quindi è configurabile la lesione di un interesse legittimo sostanziale del conduttore stesso, ed ammissibile quindi il ricorso.

Su tale base deve — a contrario — argomentarsi che quando il provvedimento autoritativo incide direttamente ed immediatamente, non su talune facoltà del proprietario che formarono oggetto di privata convenzione tra costui ed un terzo, ma sulla essenza stessa del diritto di proprietà è evidente che solo questa condizione giuridica viene lesa e colpita in via principale ed esclusiva.

D'accordo che anche il conduttore con il venimento del diritto di proprietà in base al quale era costituito il suo rapporto personale, risente un pregiudizio.

Ma — nella specie — questo pregiudizio non ha rilevanza giuridica tale da concretarsi in un interesse legittimo: esso ha carattere solo secondario e subordinato, in quanto il provvedimento autoritativo non ha colpito in via principale, esclusiva e diretta le facoltà spettanti al locatario. Le ha colpite solo di riflesso, mediatamente, facendo cadere il diritto di proprietà; e quindi il presupposto giuridico che legittima la posizione di coloro che detengono nomine-alieno: il che è ben diverso.

Pertanto ci sembra che unico ed insostituibile presupposto per la esperibilità del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esproprio sia solo il diritto affievolito di proprietà che di fronte alla Amministrazione si concreta in un interesse legittimo.

La legge ha disciplinato la espropriazione come istituto che incide solo sulla proprietà: gli altri titolari di diritti reali, come non possono con le loro azioni impedire lo svolgimento e gli effetti della espropriazione, così non godono di una tutela sia pure eccezionale dei loro interessi di fronte al potere di supremazia della amministrazione, fuori dei limiti in cui la legge fa salvi i loro diritti patrimoniali sulla indennità (artt. 27 e 52, legge 1865). E il conduttore, rispetto a costoro non essendo titolare di un diritto reale deve necessariamente trovarsi in posizione, se non deteriore, al massimo eguale.

Sotto questo aspetto occorre prendere in considerazione, al fine di accertare se possa concretare un interesse legittimo nei confronti dell'atto autoritativo di esproprio, la pretesa del conduttore a far valere di fronte all'espropriante la proroga legale delle locazioni.

Ma nella specie, ci sembra che le norme vincolistiche sulle locazioni — essendo dettate per motivi di ordine pubblico, e non per la protezione diretta di un interesse pubblico — incidano solo sulle facoltà spettanti al locatore, entro i limiti privatistici del contratto di locazione, paralizzando un diritto del privato che discende dalla autonomia della volontà nel rapporto contrattuale, cioè impediscono al proprietario di risolvere liberamente il contratto, salvo particolari eccezioni.

Ma tali norme, avendo carattere eccezionale e restrittivo di diritti, sono norme di stretta interpretazione, la cui portata non può eccedere il campo ristretto delle private autonomie contrattuali, e limitatamente al contratto di locazione. Esse, quindi, non incidono sugli altri poteri del proprietario di alienare l'immobile o di costituirvi diritti reali. A maggior ragione tali norme non possono trovare applicazione nel campo del diritto pubblico, paralizzando la forza cogente del potere autoritativo della amministrazione e limitando le esigenze di pubblica necessità che richiedono la libera disponibilità dell'immobile espropriando e che incidono, quindi, sulla proprietà privata nel suo complesso.

Se si dovesse affermare che le norme sul blocco delle locazioni fanno sorgere, nei confronti della pubblica autorità, che agisce nell'esercizio del potere di esproprio, un interesse legittimo del conduttore, giurisdizionalmente tutelabile, si verrebbe a tutelare il conduttore in misura maggiore del proprietario in materia di espropriazione.

Infatti si avrebbe il caso di un bene giuridico di contenuto più ristretto e subordinato al diritto di proprietà (come è il diritto del locatario rispetto a quello del proprietario) che riceve una protezione giuridica che non è concessa al proprietario e neppure ai titolari di diritti reali di godimento.

Ci sembra quindi che un interesse legittimo del conduttore dell'immobile ad impugnare il decreto non sia riconosciuto dalla legge: anche la legge speciale pur conservando al conduttore i diritti di godimento nei confronti del proprietario che aliena consensualmente l'immobile, e del nuovo acquirente, non pone nessuna norma che possa costituire una protezione sia pure indiretta ed eventuale del conduttore, e quindi di riflesso, rispetto alla tutela di un pubblico interesse, ed opponibile, nei confronti della Amministrazione quando questa agisce per la esigenza pubblicistica, attraverso la procedura di espropriazione che risolve come *factum principis* ogni rapporto posto in essere dal proprietario, indipendentemente dalla volontà di costui.

E' quindi, anche ammesso, che il conduttore avesse nella specie un interesse ad agire, ci sembra che la conclusione logica della questione avrebbe dovuto essere una pronuncia di rigetto per difetto di interesse tutelabile.

(G. DALLARI)

IMPIEGO PUBBLICO - Concorsi - Facoltà di esclusione dei candidati - Potere discrezionale della P. A. - Legittimità. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 agosto 1950, n. 392 - Pres.: Colucci, Est. Caccioppoli - Merola contro Ministero affari esteri).

L'art. 51 della Costituzione ha carattere direttivo.

Esso non ha abrogato le precedenti disposizioni di legge che riservavano alla P. A. il potere di escludere candidati dal partecipare a pubblici concorsi.

Il provvedimento di esclusione non deve esser motivato.

La decisione surriferita va segnalata per la sua rilevante importanza e per gli esatti principi affermati, così di carattere generale che con riferimento alla questione particolare decisa.

La decisione, che ha sostanzialmente aderito alle tesi sostenute dalla Avvocatura, ha così motivato:

« Il quesito che si pone al Collegio è quindi quello della sopravvivenza o meno del suaccennato potere. Esso presenta due diversi profili, a seconda che trattisi di stabilire se la citata norma costituzionale, nella parte che qui interessa abbia carattere precettivo o meramente direttivo ovvero di indagare, invece, sul contrasto sostanziale tra

la stessa norma costituzionale e la preesistente disposizione legislativa da cui il potere è previsto; ma la prima indagine deve logicamente avere la precedenza, potendo il suo risultato essere assorbente ai fini del decidere.

« Ora, non sembra esservi dubbio alcuno sul carattere direttivo del citato art. 51 della Costituzione. Tale carattere è chiaramente rilevato dall'analisi della forma dei due diversi momenti che la compongono; l'uno, formale, che attiene alla determinazione legislativa dei requisiti per lo accesso ai pubblici uffici; l'altro, sostanziale, che riflette i criteri da seguire nella disciplina della materia. In effetti, la norma ha, da lato, posto una riserva di legge (questo è il secondo significato della espressione « secondo i requisiti stabiliti dalla legge ») e, dall'altro, ha fissato un principio direttivo. Sotto entrambi gli aspetti, la norma è rivolta al futuro legislatore e non incide, di conseguenza, sul precostituito ordinamento giuridico.

« Nè appare sostenibile che la norma in questione, fa esclusivo riferimento ai requisiti stabiliti dalla legge 2 giugno 1927, n. 862, come quella che conferisce all'Amministrazione una facoltà di esclusione non collegata ai previsti requisiti. Quel riferimento è in funzione specifica della riserva di legge. Esso sta a significare che per l'avvenire soltanto la legge potrà determinare i requisiti per l'accesso ai pubblici uffici; e se pure si ritenga, in ipotesi, che l'art. 51 non lascia margine ad un potere di esclusione dai pubblici concorsi, più o meno svincolato dai requisiti fissati dalla legge, simile interpretazione non vale ad alterare il carattere puramente direttivo della norma; la quale, pur limitando in maggior misura la sfera del legislatore ordinario, non avrebbe neanche in questo caso efficacia abrogativa rispetto alle preesistenti disposizioni.

« La difesa dell'Amministrazione ha posto in particolare rilievo le gravi conseguenze cui condurrebbe simile abrogazione implicita, creando una frattura rispetto all'ordinamento precostituito: sia nei riflessi dell'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sia nei riflessi della citata disposizione dell'ordinamento diplomatico-consolare. Quanto alla prima di dette disposizioni, non sembra neppure ipotizzabile un contrasto con la norma costituzionale: il potere previsto dalla citata disposizione non può ritenersi, infatti, circoscritto alla valutazione del requisito della buona condotta dell'aspirante.

« Ma il rilievo è invece pienamente fondato per quel che concerne la disposizione della citata legge 2 giugno 1927, n. 862. Il potere ivi conferito all'Amministrazione ha la specifica funzione di integrare la valutazione dell'aspirante in una zona d'apprezzamento discrezionale che va oltre lo accertamento dei normali requisiti espressamente indicati. E' chiaro, quindi che, se quel potere venisse a cadere, si renderebbe necessaria, per quanto attiene alla determinazione dei requisiti ed alla valutazione di essi: il che va detto specialmente in relazione alle esigenze del tutto par-

ticolari che attengono al reclutamento del personale diplomatico-consolare. Né questa considerazione sconfinava dal terreno strettamente giuridico; la inidoneità in una data norma costituzionale ad inserirsi automaticamente nel precostituito ordinamento ed a far fronte alle esigenze da questo soddisfatte, offre un sicuro elemento per desumerne il carattere puramente direttivo.

« Alle medesime conclusioni è giunto questo Consiglio in sede consultiva, nell'esaminare la portata dell'art. 51 nei riguardi dell'ammissibilità delle donne ai pubblici uffici (Sez. I; parere 9 marzo 1948, n. 203). E se si sono ritenute abrogate le precedenti norme che in questa materia conferivano poteri discrezionali ai Ministri, ciò trova la sua logica spiegazione nel fatto che quei poteri incidendo direttamente nella sfera dei requisiti ed assumevano un profilo normativo evidentemente incompetibile con la riserva di legge posta dall'art. 51 della Costituzione.

« Passando alla diversa doglianza del ricorrente, il Collegio ritiene che essa sia del pari infondata. La norma costituzionale, come ha lasciato sopravvivere il potere, così non ha influito sulle modalità del suo esercizio. Ora, nei termini in cui sono formulate, le citate disposizioni legislative escludono ogni obbligo di motivazione; ed il potere dell'Amministrazione può legittimamente estrinsecarsi mediante la non inclusione di un dato aspirante nell'elenco di coloro che sono dichiarati ammessi al concorso.

« Naturalmente, per effetto dell'art. 113 della Costituzione (di cui è pacificamente riconosciuta la immediata applicabilità), il provvedimento di esclusione dal concorso non è sottratto al normale sindacato giurisdizionale. Questo controllo è indubbiamente reso arduo dal carattere ampiamente discrezionale del potere: come avviene del resto per altri analoghi poteri conferiti all'Amministrazione; ma ciò non esclude che il controllo possa essere utilmente esercitato qualora chiari elementi, tratti anche aliunde, rilevinò l'illegittimo uso del potere.

« Certo, non può la sezione disconoscere che la norma costituzionale postuli una revisione delle norme positive, intesa a rafforzare, o comunque a meglio tutelare, in armonia con i principi dell'ordinamento democratico dello Stato, le garantigie dei cittadini aspiranti ai pubblici uffici, senza con ciò trascurare, s'intende, quelle che sono le insopprimibili, vitali esigenze della Pubblica Amministrazione. E' però fuori di dubbio che, pur dopo la entrata in vigore della Costituzione, e se e fino a quando tale revisione non sia compiuta, le disposizioni preesistenti in materia conservano integra la loro efficacia ».

IMPOSTE E TASSE - Profitti di contingenza - Improvvisato affarismo. (Commissione Centrale Imposte, Sez. IX, 20 marzo 1950, n. 11838, in « Dir. Prat. Trib. », 1950, II, 224).

La intermediazione in compravendita di immobili e la compravendita, a carattere isolato, di beni mobili non costituiscono attività assoggetta-

bili all'imposta sui profitti di contingenza, rientrando fra le attività normali, soggette eventualmente all'imposta sui profitti di guerra.

Non si può consentire nella massima sopra formulata, che, ove si generalizzasse, porterebbe a contenere entro assai ristretti limiti l'ambito di applicazione della imposta sui profitti di contingenza.

Da tale imposta vengono, infatti, colpiti quei « profitti che siano il frutto di improvvisato affarismo sorto in relazione agli eventi connessi con la guerra » (art. 1 D. L. C. p. S. 28 aprile 1947, n. 330). Se, quindi, la base della imposizione tributaria risiede nell'« improvvisato affarismo », del che non è a dubitare, appare abbastanza manifesta la erroneità della massima in esame.

La nozione dell'improvvisato affarismo fu lucidamente data dalla stessa Commissione Centrale con la decisione 29 marzo 1949, n. 2037 (in questa Rassegna, 1949, 219), ed a quanto in quella occasione si scrisse in proposito si rimanda.

Ma da quella nozione si è ora distaccata la stessa Commissione Centrale, che si è limitata ad osservare che la intermediazione nella compra vendita di immobili rientra fra le normali attività intermediarie, soggetta se mai alla imposta sui profitti di guerra; e che a tale imposta soggiace anche la compravendita, a carattere isolato, di beni mobili.

E' facile cogliere l'errore di tale decisione.

La imposta straordinaria sui profitti di guerra colpisce i maggiori redditi che per la congiuntura si sono prodotti in relazione ad una normale attività, in relazione cioè a quella che era l'ordinaria attività svolta dal contribuente; onde se costui, in via abituale, svolgeva opera di intermediazione per compravendite immobiliari ovvero commerciava in compravendita di mobili, il reddito a lui da tali operazioni derivato sarebbe soggetto alla imposta sui profitti di guerra.

Ma se il contribuente svolgeva e svolge una tutt'affatto diversa attività, e solo nel corso della guerra e per la situazione di congiuntura da questa determinata ha svolto quella attività di intermedio di cui si è detto, si è proprio in pieno nel campo di applicazione della legge sui profitti di contingenza. Giacchè proprio questo svolgere una attività diversa da quella abituale, sfruttando la particolare situazione creata dallo stato di guerra, costituisce l'improvvisato affarismo che la legge ha voluto colpire e reprimere.

Ed il carattere isolato di vari atti svolti in quel particolare periodo, lungi dal rendere non applicabile la legge, sta invece, a denotare proprio come l'interessato si sia dedicato non alla attività normale, ma ad una attività eccezionale, occasionata dalla situazione particolare, e dalla quale si riprometteva verosimilmente più facili e larghi guadagni.

E' da augurarsi, quindi, che la decisione in rassegna — criticata anche dal Rotondi (A.), in « Dir. Prat. Trib. », 1950, II, 224 — rimanga isolata, e che si torni alla retta interpretazione della

legge, facendo luogo alla applicazione della imposta de qua tutte le volte che i redditi prodotti in periodo di guerra siano derivati da una attività diversa da quella abitualmente svolta dal contribuente.

(N. G.)

LEGGI E DECRETI - Costituzionalità - Accertamento incidentale - Merito degli atti legislativi. (Consiglio di Stato, V Sez., 28 luglio 1950, n. 912 - Pres.: Severi, Est.: Scotto - Comune di Modena c. Ministero Interno e Eredi Sirotti, in Foro Padova 1950, IV, 201)

L'autorità giudiziaria ha sui provvedimenti legislativi emanati dopo l'entrata in vigore della Costituzione un controllo *incidenter tantum*, che giammai può estendersi al merito ed alla intrinseca opportunità del provvedimento legislativo.

Sulla questione di cui trattasi, e sui limiti dei poteri spettanti agli organi giurisdizionali in ordine al controllo di legittimità costituzionale delle leggi in periodo transitorio, la Sezione ha così motivato:

« a) l'autorità giurisdizionale non può, in via principale (e cioè con valore *erga omnes*), dichiarare l'incostituzionalità di un provvedimento legislativo, perchè ciò rientra nei poteri della futura Corte costituzionale; ma può dichiarare *incidenter tantum* (in virtù della disposizione transitoria VII) illegittimi gli atti della p.a., basati su leggi contrarie alla Costituzione (decisioni 28 aprile 1950, n. 529 e 22 dicembre 1948, n. 872);

« b) peraltro, tale controllo dell'autorità giurisdizionale (indipendentemente dalla sua odierna natura, in particolare se sia tuttora limitato alla c. d. costituzionalità estrinseca, ovvero si possa, in regime di costituzionalità rigida, ritenere esteso alla c. d. costituzionalità intrinseca), non può mai toccare il merito, e cioè l'opportunità e la bontà degli atti legislativi. Onde non si può accertare la violazione di un principio costituzionale, perchè ciò comporterebbe un controllo di merito inammissibile in sede giurisdizionale (decreto 22 dicembre 1948, n. 849).

« Ora appunto, nella specie, non si discute sulla legittimità formale del d. l. e neppure si deduce la contraddittorietà della norma contenuta nell'art. 8 con disposizioni costituzionali di applicazione immediata, ma si assume per contro che la norma predetta contrasta con due principi costituzionali, come è stato esposto. Con ciò si viene ad imputare al legislatore la violazione di comandi che ad esso soltanto sono rivolti, censurandosi l'attività degli organi legislativi, i quali, in concreto, non avrebbero dato attuazione a norme costituzionali di carattere programmatico. In altri termini si rivolge al Consiglio di Stato la domanda di un giudizio squisitamente politico, domanda che non può essere ammessa, perchè il suo accoglimento comporterebbe un'interferenza del potere giudiziario in quello legislativo o, meglio, una sovrapposizione del primo al secondo, in netto contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ».

La decisione è stata (Riv. e loco cit.) annotata in senso parzialmente sfavorevole dal FAVARA, il quale, in sostanza, sostiene la seguente tesi: « accertato che, nella specie, le eccezioni non si riferivano alla legittimità formale del provvedimento legislativo (nel qual caso il giudice adito sarebbe stato fornito di giurisdizione) ed accertato, pure, che le eccezioni si riferivano al contenuto della legge, non perciò ne seguiva che la parte non aveva diritto al loro esame. Al contrario: o il giudice ravvisava le eccezioni stesse manifestamente infondate, e l'avrebbe dovuto di chiarare, proseguendo nell'esame del merito; ovvero le trovava non manifestamente infondate, ed allora doveva sospendere l'esame e rinviare alla Corte Costituzionale la controversia, per il di più di sua esclusiva competenza, come gliene faceva obbligo l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ».

Non sembra si possa consentire alla critica che il F. muove alla decisione in esame.

Tralasciamo qui di notare come la tesi del F., ove fosse riconosciuta esatta, potrebbe portare a conseguenze pratiche gravissime per la sospensione di numerosi processi giurisdizionali, in relazione sia al fatto che la eccezione di incostituzionalità è ormai rituale in ogni processo, sia al fatto che la Corte Costituzionale non è stata ancora costituita (nè è dato sapere quando lo sarà, e potrà cominciare a funzionare...). E tralasciamo pure l'altro rilievo del F., secondo il quale soltanto il giudice di merito « può trovare, o meno, manifestamente infondata l'eccezione » e che « non è prima facie infondata una eccezione che ha bisogno di giungere all'esame del S. C. per essere dichiarata tale »; quasi che l'impugnativa della parte, su questo punto soccombente, in un caso o nell'altro, nel giudizio di merito, possa spiegare un qualche effetto sulla intrinseca fondatezza o meno della eccezione, sì che il fatto che dell'esame sia investito il S. C. equivalga a riconoscere che la manifesta infondatezza non sussiste! Il punto cruciale della questione sta, giuridicamente, in ciò: se e come la norma dell'art. 1 della citata legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 si sovrapposta alla disposizione transitoria VII della Costituzione (posto che neppure per il F. sembra dubbio che questa disposizione transitoria non accorda agli organi di giurisdizione che un controllo di legittimità costituzionale formale ed estrinseco sui provvedimenti legislativi, quello stesso controllo, cioè, ammesso e riconosciuto dalle leggi anteriori alla Costituzione. Su di che cfr. nello stesso senso, fra gli altri, BARILE, « Giur. Ital. » 1949, I, 2, 511; IANNETTI PIROMALLO, « Foro Pad. » 1948, IV, 3; ONDEI, *ivi*, 40; ESPOSITO, « Giur. It. » 1948, III, 81; contra, invece, BIANCHI D'ESPINOSA, *Comm. alla Cost.*, pag. 456; MORTATI, in « Foro Amm. » 1948, I, 1, 320).

Di sovrapposizione, e di sostituzione, sostanzialmente si tratterebbe infatti, chè la norma della legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 estende nettamente i poteri del giudice rispetto a quelli riconosciuti dalla disp. trans. VII, tali poteri non

essendo più limitati al controllo estrinseco e formale, ma estendendosi a quello di carattere intrinseco, attraverso quel giudizio — quasi di deliberazione — sulla infondatezza manifesta o meno della sollevata questione di illeggittimità costituzionale.

E poichè il controllo, sia pur così limitato, di carattere intrinseco presuppone ovviamente il controllo formale ed estrinseco, si dovrebbe concludere che le due disposizioni in esame non hanno una autonoma sfera di applicazione, dovendo ritenersi il secondo comma della dispos. trans. VII, assorbito nell'art. 1, legge cost. citata.

Davanti a questa logica conclusione della sua tesi, peraltro, lo stesso F. (in « Foro Pad. » 1950, IV, 66) si arresta; poichè, evidentemente, non è possibile sostenere la abrogazione della disposizione costituzionale transitoria in esame, la dizione della quale, ponendo un limite temporale preciso alla sua efficacia « fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale » è di una indiscutibile evidenza e chiarezza.

La antinomia fra le due disposizioni in esame andrebbe ricercata, in relazione all'art. 4 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; ma intanto si dovrebbe osservare che fra le due norme debba prevalere quella inserita nella Costituzione. Né

vi è traccia, nei lavori preparatori, che si sia voluto, a così breve distanza di tempo, modificare radicalmente la dispos. trans. VII; il che dovrebbe rendere alquanto cauti nella interpretazione.

Ma la tesi del F. (e quella sostanzialmente analoga del CERETI, in « Foro Pad. » 1948, IV, 77) presenta il suo punto debole, proprio in relazione al valore da dare all'art. 4 della legge cost. citata, circa la immediata entrata in vigore della legge stessa; sulla quale norma si basa appunto il suo ragionamento.

Al riguardo non c'è che da richiamare quanto in proposito ebbe incisivamente a scrivere il MORTATI (Riv. loco cit., 326, nota 1), che si debba cioè necessariamente distinguere fra entrata in vigore e concreta efficacia di una legge, quando quest'ultima presuppone che siano compiute altre attività che la rendano praticamente attuabile e operante. Nella specie questo appunto si verifica; e non pare possibile, nè in via pratica nè sotto l'aspetto giuridico, rimettere la decisione di una questione dedotta in giudizio ad un organo che non esiste; il che concretamente equivarrebbe a denegare giustizia a tempo indeterminato.

(N. G.)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - Urgente ed inderogabile necessità - Organizzazione dei servizi ed uffici della P. A. - Attività discrezionale - Insindacabilità. (Tribunale di Lecce, 26 settembre 1950, Finanze contro Camera del lavoro di Taranto).

L'organizzazione ed il funzionamento dei pubblici uffici rientrano nell'attività tecnico discrezionale della P. A., onde l'accertamento di essi, come causa di urgente ed improrogabile necessità valida per opporsi alla proroga dei contratti di locazione, non può prescindere dai principi secondo cui spetta solo alla P. A. di stabilire la idoneità e la possibilità di contenere in un immobile gli uffici occorrenti a soddisfare determinate esigenze della P. A., che deve garantire in ogni tempo la normale attività degli uffici, e fissare i presupposti per il buon funzionamento dei servizi.

La sentenza in esame ha fatto esatta applicazione dei principi che regolano i limiti fra i poteri della P. A. e quelli degli organi di giurisdizione.

In effetti, nella particolare materia delle locazioni, al giudice è stato conferito un potere del tutto particolare, che, a ben vedere, non tanto si riferisce alla interpretazione ed affermazione di un principio giuridico, quanto è relativo ad un esame di merito — che potrebbe dirsi comparativo — fra le necessità adottate dal locatore per ottenere il godimento del bene, e quelle del locatario che il legislatore ha tenuto presenti nel disporre la proroga delle locazioni. E, in definitiva, il giudizio del magistrato sfocia in un giudizio di merito di opportunità e di prevalenza: con il che, sia detto ben chiaro, non si menoma affatto nè si diminuisce la portata della funzione giurisdizionale.

Ma da ciò discende, altresì, che anche per queste ragioni, oltre che per i principi generali, nei confronti della P. A. vi è difetto di giurisdizione.

L'apprezzamento circa la sussistenza e il grado delle asserite esigenze verrebbe ad incidere sul merito dell'attività amministrativa (nella specie, di quella attività che tende a dotare gli uffici ed i servizi di mezzi idonei per un proficuo funzionamento); ed è pacifico che un sindacato di merito non può mai essere esercitato dal giudice ordinario quando nella controversia venga in esame la organizzazione amministrativa nelle sue forme basilari. Siamo qui nel campo più delicato della P. A., e quindi esclusivamente riservato ai suoi poteri: in quello che tende alla organizzazione dei

pubblici servizi ed uffici, con una discrezionalità pura, rispetto alla quale nessuna estranea ingerenza può esser consentita se non a prezzo del sovvertimento dei principi giuridici del nostro ordinamento pubblicistico.

(N. G.)

RISCOSSIONE - Privilegio speciale per r. m. - Prevalenza rispetto alla ipoteca sugli autoveicoli - Procedimento esecutivo - Intervento tardivo dei creditori privilegiati - Condizioni. (Tribunale di Cremona 5 agosto 1949 - Esattoria Cremona contro Affanni e Sorti).

Il privilegio speciale, relativo a crediti per la imposta di R. M., dovuta per l'anno in corso e per il precedente in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte e professione, di cui all'art. 2759 c. c., è prevalente all'ipoteca sugli autoveicoli prevista dall'art. 2810 c. c. Esso può essere fatto valere anche quando l'autoveicolo sia stato espropriato e si tratti di distribuirne il ricavato (artt. 2779 c. c. e 528 c. p. c.).

Nel processo esecutivo è ammesso l'intervento tardivo dei creditori privilegiati purchè il loro credito sia liquido ed esigibile al momento dell'intervento (artt. 525 e 528 c. p. c.).

La sentenza del Tribunale di Cremona — che leggesi in « Riv. Trib. », 1950, 440 — ha così esattamente motivato:

« Sostiene il convenuto Affanni che i crediti vantati dall'esattoria siano assistiti non già dal privilegio speciale di cui all'art. 2759 c. c., bensì unicamente dal privilegio generale di cui all'articolo 2752 c. c., e quindi siano di grado deteriore al proprio privilegio automobilistico ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2779 e 2777 c. c.

« Il privilegio automobilistico infatti viene dopo i crediti per l'imposta di R. M. indicati dall'art. 2759 (n. 5 art. 2778), mentre precede il privilegio generale dello Stato di cui all'art. 2752 (n. 15 art. 2777).

« Secondo l'Affanni, avendo il privilegio di cui all'art. 2759 per oggetto i mobili che servono all'esercizio del commercio, industria, arte e professione, e le merci che si trovano nel-locale adibito all'esercizio stesso, detto privilegio sarebbe venuto meno per essersi l'esattoria tardivamente insinuata nella procedura esecutiva, quando cioè l'automezzo più non esisteva, ma esisteva ormai solo la somma ricavata dalla vendita all'asta.

« Se si accogliesse tale tesi, il privilegio di cui all'art. 2759 c. c. potrebbe sussistere solo quando l'esattore abbia eseguito egli stesso il pignoramento o sia intervenuto all'udienza di autorizzazione alla vendita, e non anche quando intervenga tardivamente a norma dell'art. 528 c. p. c.

« Ma ciò è in contrasto con l'ultimo comma di questo articolo, che dispone che i creditori che hanno privilegio sulle cose pignorate, anche se intervengono dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima del provvedimento di distribuzione della somma ricavata, concorrono alla distribuzione della stessa in ragione del loro privilegio.

« Va infine respinta l'eccezione dell'Affanni che l'esattoria non potesse intervenire nella esecuzione Sarti in base al ruolo del 1948, non essendo i crediti da essa vantati liquidi ed esigibili al tempo della incoata esecuzione (novembre 1947), essendo invero sufficiente che il credito degli intervenienti sia liquido ed esigibile al momento dello intervento ».

La sentenza, che ha fatto esatta applicazione dei principî così in tema di prevalenza di diritti di prelazione che in materia di legittimità e tempestività di intervento nei giudizi esecutivi, è stata commentata favorevolmente dal Verderio (Riv. cit., 441).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE
DI PUBBLICAZIONE SULLA «GAZZETTA UFFICIALE».

I.

1. Legge 21 ottobre 1950, n. 841 (G. U. n. 249): Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. — E' questa la legge che va sotto il nome di « legge stralcio per la riforma fondiaria ». Dal punto di vista della tecnica legislativa non può dirsi che essa sia un modello di perfezione, ad esempio, mentre con l'art. 1 si dispone, in via generale, un rinvio recettizio alle norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 (sulla colonizzazione della Sila) nei 25 articoli successivi e nello stesso secondo comma dell'art. 1 si dettano norme diverse da quelle contenute nella citata legge n. 230, le quali norme dovendo derogare alla legge medesima, finiscono per svuotare di ogni significato il disposto rinvio recettizio.

Non sembra tuttavia che possa discutersi la perfetta costituzionalità della legge in esame, contro la quale, certamente, si muoveranno da parte dei possibili espropriandi, quelle stesse critiche che sono state mosse alla legge sulla Sila. Già in relazione a questa legge noi rileviamo (in questa *Rassegna* 1950, pag. 141) la singolarità del disposto dell'art. 5, col quale si conferisce una delega legislativa al Governo per emanare atti sostanzialmente amministrativi (provvedimenti di espropriazione, provvedimenti di occupazione d'urgenza, ecc.). Ma, non possiamo condividere in alcun modo le pur acute osservazioni formulate in proposito dallo Scarpello in « *Foro it.* », 1950, IV, 164) in ordine ad una pretesa incostituzionalità del citato art. 5. Di incostituzionalità potrebbe parlarsi solo se la legge, ordinaria o delegata, disponesse l'espropriazione senza indennizzo, ma quando l'indennizzo è riconosciuto, il fatto che della proprietà si disponga con atto amministrativo o con atto legislativo può avere un rilievo politico ma non giuridico. Nella legge in esame la delegazione legislativa al Governo per la emanazione di atti sostanzialmente amministrativi, necessari all'applicazione della legge stessa, è ancora più estesa di quella contenuta

nella legge sulla Sila, ma essa riflette pur sempre materie nelle quali si può disporre con legge ordinaria e quindi non escluse dalla applicazione dell'art. 76 della Costituzione, i cui limiti, d'altronde appaiono rispettati. Nè ci sembra che si possa comunque contestare la costituzionalità di quelle disposizioni (articoli 7 e 8) che stabiliscono il modo di determinare la indennità e quello di corrisponderla. Invero, l'art. 42 della Costituzione sul quale la potestà di espropriazione è fondata, non prescrive che l'indennizzo debba essere calcolato nel modo stabilito in via generale dalla legge fondamentale del 1865, e tanto meno prescrive che esso sia corrisposto in denaro liquido, mentre il riconoscimento, contenuto nello stesso articolo, della proprietà nei limiti della sua funzione sociale, è una riprova che il concetto romanistico dell'assoluto diritto del proprietario può considerarsi non più accettato nell'ordinamento giuridico italiano.

Rinviamo per il resto alle Relazioni riportate ne: « *Le leggi* », 1950, pag. 1669 e segg.

II.

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 621 c. (iniziativa governativa). *Istituzione del Consiglio Superiore delle Forze Armate.* — Rileviamo la novità legislativa rappresentata dalla norma dell'art. 3, cap., nel quale si dispone che per i provvedimenti legislativi, per i quali sia obbligatorio il parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate la menzione del parere deve essere fatta nella relazione. Non riusciamo a renderci conto delle conseguenze di una eventuale omissione di questa menzione, in quanto finora le relazioni alle leggi non sono state mai considerate un elemento comunque rilevante sulla loro costituzionalità sostanziale o formale. Se quindi, come sembra, si tratta di una norma platonica, sarebbe meglio sopprimerla, come tutte quelle disposizioni che, pur contenute in provvedimenti legislativi hanno solo il carattere di autorevole consiglio.

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

ACQUE PUBBLICHE. — Se l'abbandono dell'utenza, previsto nell'art. 55 del Testo Unico sulle acque debba intendersi come uno stato di fatto o come manifestazione di volontà dell'utente (n. 18).

APPALTI. — I) Se sia valido il patto di rinuncia alla revoca dei prezzi inserito in un contratto di appalto n. — II) Se le revisioni di prezzi a carattere definitivo seguite in corso di opera, accettate dalla Impresa ammesse a pagamento debbano considerarsi irrevocabili (n. 138). — III) Se un appaltatore possa riconoscere con forza vincolante il proprio inadempimento in un contratto di appalto quando abbia ceduto il relativo credito, e la cessione sia stata accettata dalla Amministrazione, o se invece tale riconoscimento di inadempimento debba essere accettato anche dal cessionario (n. 139).

PROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. — Quale sia la portata dell'ordinanza n. 752 del 3 ottobre 1943 della Corte di Roma, in relazione alla proprietà delle prime di assegnazione, non lavorate, e rimaste nelle Ditte assegnatarie (n. 25).

ASSICURAZIONI. — I) Se i beneficiari di assicurazione sulla vita fondino le loro pretese al capitale assicurato su un diritto proprio o su un diritto ereditario. — II) Se debbano riattivarsi le polizze di assicurazione del personale aeronautico estinte in seguito al congedamento del personale stesso ad opera della Impresa quando tale congedamento, sia stato annullato. — III) Se l'obbligo solidale per il pagamento della posta di registro sui contratti di assicurazione sull'assicuratore e sull'assicurato anche per le assicurazioni marittime (n. 28).

ASSICURAZIONI POLITICHE. — Se i partiti politici abbiano natura di assicurazione non riconosciuta (n. 1).

ASSICURAZIONI ECONOMICHE E POPOLARI. — Se, procedutosi individualmente dai singoli soci di cooperative edilizie al contratto di mutuo individuale e alla stipula del relativo atto di mutuo, possa differirsi la formalità di cancellazione della iscrizione a favore della Cassa DD.PP. fino al momento in cui a tale cancellazione possa procedersi (n. 26).

CONFISCA. — I) Se si possa estinguere la confisca in base a grazia sovrana (n. 4). — II) Se disposta l'archiviazione di un procedimento di avocazione per profitti di regime venga meno *ipso jure* il sequestro sugli immobili pure in pendenza di un procedimento di confisca (n. 5). — III) Se, pendendo un procedimento penale per collaborazionismo avanti il Tribunale militare, debba richiedersi al Procuratore militare il sequestro o la iscrizione ipotecaria a carico dell'imputato in vista di una probabile confisca dei suoi beni (n. 5).

CONTRABBANDO. — Se, assolto taluno dal reato di contrabbando per illecita detenzione di sigarette di provenienza alleata, possa subordinarsi la restituzione delle sigarette stesse al pagamento, da parte del proscioltosi, dei relativi contributi (n. 16).

CONTRATTI DI GUERRA. — Quali siano i rapporti tra la legge sulla liquidazione dei contratti di guerra e la determinazione del Commissariato della città aperta di Roma 3 ottobre 1943, n. 752, sulla sorte delle materie prime giacenti presso le Ditte assegnatarie (n. 13).

DANNI DI GUERRA. — I) Se all'E.N.P.A.S. possa applicarsi il D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, che dispone la totale ricostruzione a carico dello Stato degli edifici adibiti a servizi assistenziali, di proprietà di istituzioni di assistenza e beneficenza (n. 25). — II) Se perché lo scoppio di esplosivi per qualsiasi causa possa essere considerato fatto di guerra, occorra che gli esplosivi stessi si trovino nel luogo dello scoppio per ragioni connesse con il percorso stato di guerra (n. 26).

DEMANIO. — Se sia valida per lo Stato italiano una vendita di cose mobili appartenenti al patrimonio indisponibile effettuata dalle autorità tedesche ad un cittadino italiano in un territorio passato poi sotto la sovranità di un altro Stato (n. 71).

DEPOSITO. — Chi sia legittimato a chiedere la restituzione di depositi prescelti la Cassa DD.PP. intestati a partiti politici (n. 11).

ENFITEUSI. — Quale sia il tasso di capitalizzazione per l'affrancazione delle prestazioni enfiteutiche, costituite prima dell'entrata in vigore del Codice civile (numero 16).

9/4/50

ESPROPRIAZIONI. — I) Se il decreto 29 agosto 1919, n. 1841, sia applicabile anche alle occupazioni di immobili per esigenze militari disposte in epoca successiva alla sua entrata in vigore (n. 58). — II) Se la restituzione al proprietario dei terreni occupati temporaneamente per esigenze militari possa trattarsi come una retrocessione di immobili espropriati (n. 58).

FERROVIE. — I) Se il ritardo nel ritirare merce spedita durante uno sciopero, possa essere considerato giustificato da causa di forza maggiore agli effetti dell'art. 46 delle C.T. (n. 113). — II) Quale sia la tariffa da applicarsi in una spedizione internazionale ai sensi dell'art. 10 della C.I.M., quando lo speditore abbia chiesto la tariffa più economica (n. 114). — III) Se nel contratto di trasporto di cose sia ipotizzabile un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Amministrazione Ferroviaria (n. 115). — IV) Quali siano i criteri da applicarsi per stabilire la risarcibilità dei danni cagionati da corrosioni elettrolitiche provocate dalle correnti vaganti delle linee ferroviarie elettrificate (n. 116).

IMPIEGO PUBBLICO. — Quale sia l'influenza della morte dell'impiegato cautelatamente sospeso dall'impiego in attesa di procedimento penale (n. 254).

IMPOSTE E TASSE. — I) Se per la esenzione della imposta sul bestiame prevista dall'art. 123 del T. U. sulla Finanza Locale occorre che gli animali siano in servizio attuale presso le Forze armate, nel senso che siano utilizzati in Reparti Armati (n. 144). — II) Se, reimportati dei filati, per contestazioni sorte con le ditte importatrici, si debba pagare su di essi l'imposta di confine, quando i fabbricanti abbiano già pagato in abbonamento l'imposta di fabbricazione prevista dal D. L. 3 gennaio 1947, n. 1 (n. 145).

IMPOSTA DI REGISTRO. — I) Se i contratti di assicurazione stipulati all'estero aventi per oggetto rischi generici di carattere marittimo siano soggetti a registrazione a termine fisso (n. 65). — II) Se possa imporsi la registrazione in multa di contratti, da registrarsi in termine fisso venuti in possesso dell'Amministrazione in una operazione di polizia tributaria (n. 65).

IPOTECHE. — Su chi gravi l'onere delle spese delle pubblicazioni previste dall'art. 43 della legge 25 giugno 1943, n. 540 (n. 4).

NAI. — Se possa ritenersi interrotta nei confronti della UNIORAS la prescrizione, mediante una lettera diretta alla Compagnia Assicuratrice dall'avente diritto all'indennizzo (n. 41).

POSTE. — Quale sia la natura giuridica del rapporto che lega l'Amministrazione Postale agli agenti rurali (n. 20).

PREZZI. — I) Se sia valida la clausola di rinuncia alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto di ope-

re pubbliche (n. 7). — Quale sia la natura giuridica delle revisioni di prezzi eseguite in corso di opera (numero 8).

PROFITTI DI REGIME. — I) Se archiviata una pratica di avocazione di profitti di regime possa mantenersi il sequestro dei beni dell'avocando in relazione ad un procedimento penale pendente contro di questo di col-laborazionismo n. 60). — II) Se sia ammissibile la grazia nei confronti della confisca di beni prevista dalle leggi contro il fascismo (n. 61).

PROCEDIMENTO PENALE. — Quale sia il criterio generale da seguire nell'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della difesa penale di autisti militari imputati di reati colposi commessi nell'esercizio della loro attività (n. 2).

REGIONI. — Se sia costituzionale la Legge Regionale che disciplini i Consorzi Agrari nell'ambito della Regione Siciliana (n. 16).

REQUISIZIONI. — I) Quali siano le condizioni ed i limiti per l'esercizio del potere di requisizione previsto dai DD.LL. 4 gennaio 1946, n. 5 e 19 settembre 1947, numero 1006 (n. 86). — II) Quale sia l'organo competente a conoscere delle controversie in materia di requisizioni effettuate per conto delle Autorità Alleate (n. 87). — III) Se possano applicarsi le norme sulle requisizioni al caso della restituzione di immobili occupati per esigenze militari e sui quali siano state eseguite delle opere permanenti (n. 88). — IV) Se per il pagamento di danni derivanti da requisizioni sia sufficiente la sola prova della proprietà dell'immobile, o sia invece necessaria anche la prova della libertà dell'immobile stesso (n. 89).

RESPONSABILITA' CIVILE. — Entro quali limiti la Amministrazione abbia interesse a concedere la difesa dell'Avvocatura ai propri dipendenti autisti che abbiano cagionato danni nell'esercizio della loro attività (numero 109).

SOCIETA'. — I) Se sia applicabile alla Società a responsabilità limitata la norma dell'art. 2460 c. c. (n. 23). — II) Se nel caso che lo Stato abbia facoltà di nominare un sindaco in una Società a r. l. per il fatto di essere socio di essa, debba a questo sindaco applicarsi l'art. 2460 c. c. (n. 23).

SUCCESSIONI. — Quali criteri debbano seguirsi da parte del Ministero degli esteri in ordine alla tutela dei beni ereditari di connazionali deceduti all'estero, senza eredi conosciuti (n. 24).

TRATTATO DI PACE. — I) Quando debba sentirsi il parere della Commissione prevista dall'art. 6 della legge 1° dicembre 1949, n. 908 (n. 25). — II) Se per fruire delle esenzioni fiscali previste dall'art. 78 Trattato di Pace sia indispensabile che una delle parti contraenti nelle convenzioni stipulate in base all'articolo stesso sia lo Stato (n. 25).